



LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED952' del 24/02/2026

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – FEBBRAIO 2026

1.1) Ccnl PULIZIA ARTIGIANATO (029)

Con la busta paga relativa al mese di febbraio 2026, viene automaticamente erogata la prima tranches dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo del 17/12/2025, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2025.

In caso di cessazione vengono automaticamente erogate anche la seconda e la terza tranches.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo. Inoltre, si tiene conto della percentuale di part-time, verificando la situazione relativa ad ogni mese del periodo. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell'accordo).

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

1.2) Ccnl CARTA INDUSTRA (044)

Sulla base dell'ipotesi di rinnovo contrattuale sottoscritta il 10/02/2026, a decorrere dall'anno 2027 la quota mensile dovuta al fondo assistenza sanitaria integrativa passa da E. 10,00 a E. 13,00.

Sempre in base della suddetta ipotesi di accordo, è previsto un aumento retributivo con effetto dal mese di aprile 2026: a tale riguardo, tuttavia, riteniamo opportuno attendere la pubblicazione delle tabelle retributive.

1.3) Ccnl GOMMA E PLASTICA INDUSTRA (045)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 10/12/2025 e del successivo scioglimento della riserva, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1045**, alle seguenti decorrenze: febbraio 2026 / aprile 2027 / aprile 2028 / dicembre 2028.

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di gennaio 2026 Acred948, era stata rilasciata la tabella 1445, che poteva essere agganciata se si intendeva applicare subito gli aumenti, senza attendere lo scioglimento della riserva.

Gli aumenti retributivi decorrono dal mese di gennaio 2026: nel caso in cui non sia stata agganciata la tabella 1445, sulla busta paga di febbraio vengono calcolati automaticamente gli **arretrati** spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) relative al mese di gennaio. La somma risultante è riportata sulla voce **042**, soggetta a tassazione ordinaria e inclusa nella base di calcolo del Tfr.

1.4) Ccnl PELLIECUOIO INDUSTRIA (046)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l'elemento di garanzia retributiva. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di febbraio 2015 Acred562 e giugno 2023 Acred863.

1.5) Ccnl ORAFI INDUSTRIA (056)

Sulla base dell'ipotesi di rinnovo contrattuale del 10/02/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1056**, alle seguenti decorrenze: ottobre 2026 / giugno 2027 / giugno 2028.

1.6) Ccnl IMPRESE PORTUALI (066)

Con l'aggiornamento di novembre 2024 Acred903, abbiamo rilasciato l'aumento dell'EDR contrattuale come previsto nell'accordo del 8/10/2024. Nello stesso accordo era stato indicato che l'aumento corrispondeva a E. 50,00, pertanto l'importo dell'EDR doveva passare da E. 20,00 ad E. 70,00, mentre per errore è stato aumentato ad E. 80,00.

Con il presente aggiornamento è stata variata la voce 131, diminuendo il valore da E. 80,00 ad E. 70,00 con effetto dal mese di febbraio 2026. Sulla busta paga di febbraio, inoltre, è possibile attivare il recupero delle somme erroneamente erogate: a tale scopo occorre impostare, sulle Voci Fisse a livello di ditta, la voce **044** senza alcun importo. L'importo da recuperare viene determinato verificando la presenza della voce 131 nel periodo da novembre 2024 a gennaio 2026. La somma risultante è riportata sulla voce 044 che, in questo caso, va a diminuire anche la base di calcolo del Tfr.

1.7) Ccnl LAVORO DOMESTICO (088)

Sulla base del verbale sottoscritto in data 11/02/2026, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, sono state aggiornate le retribuzioni sulle seguenti tabelle, con effetto dal mese di febbraio 2026:

- **1088** lavoratori conviventi (tabella 'A')
- **1388** lavoratori non conviventi (tabella 'C')
- **1488** assistenza notturna (tabella 'D')
- **1588** lavoratori studenti (tabella 'B')
- **1688** presenza notturna categoria unica (tabella 'E')
- **1788** assistenza non autosufficienti (tabella 'G')

Gli aumenti decorrono dal mese di gennaio 2026: di conseguenza, sulla busta paga del mese di febbraio vengono calcolati automaticamente gli **arretrati** spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) relative al mese di gennaio. La somma risultante è riportata sulla voce **042**, inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di novembre 2025 Acred944, sono state rilasciate alcune nuove voci per la gestione del vitto e dell'alloggio (09A / 09B / 09C / 05W), che possono essere utilizzate insieme alle voci preesistenti (09G / 09J / 09H / 061) per rapportare a 30 giorni il valore teorico impostato su queste ultime voci. Per effettuare tale proporzione, le nuove voci determinano i giorni di calendario del mese, limitandoli ad un massimo di 30.

Con effetto dal mese di febbraio 2026, è stato modificato il calcolo effettuato dalla voce **05W** (utilizzabile insieme alla preesistente voce **061**), allo scopo di considerare i giorni di calendario con esclusione dei giorni di ferie, permessi e festività, secondo lo stesso criterio adottato dalla voce 061. Precisiamo che la voce 05W considera i giorni di calendario limitandoli a 30, dopodiché sottrae i giorni di ferie, permessi e festività ricadenti in giorni lavorativi (identificate dalla sigla 'FS' sul calendario).

Dal mese di febbraio 2026, inoltre, viene elaborata la nuova voce **03U**, sulla quale sono riportate le giornate di festività escluse dalle voci 05W e 09B. Sulla voce 03U sono riportate automaticamente (e quindi escluse dalle voci 05W e 09B) le festività ricadenti nei giorni lavorativi (sigla 'FS' sul calendario), come già avveniva sulla voce 09B. Inoltre, sulla voce 03U sono disponibili alcune opzioni che consentono di scegliere se includere o escludere le festività che ricadono nei giorni lavorativi (sigla 'FS' sul calendario) e/o nei giorni non lavorativi (sigla 'F1' sul calendario). La voce 03U, con le suddette opzioni, è riportata nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 2.1 'Voci contrattuali'.

1.8) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)

Ricordiamo che, dal mese di febbraio 2026, decorre la nuova classificazione del personale prevista nel rinnovo del 2/12/2025 e rilasciata con l'aggiornamento di dicembre 2025 Acred945.

Dal mese di febbraio 2026 decorre anche l'aumento retributivo previsto nel suddetto accordo. L'aumento interessa la tabella **1089** ed è stato predisposto anch'esso con l'aggiornamento di dicembre 2025 Acred945.

1.9) Ccnl CINEMATOGRAFI (110)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 12/02/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1110**, con effetto dal mese di **febbraio 2026**. Dallo stesso mese, è stata azzerata la tabella 6110, in quanto l'ulteriore elemento gestito su tale tabella è stato conglobato nel minimo contrattuale, insieme alla contingenza.

Gli aumenti decorrono dal mese di gennaio 2026, di conseguenza, con la busta paga del mese di febbraio, vengono calcolati automaticamente gli **arretrati** spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) relative al mese di gennaio. La somma risultante è riportata sulla voce **042**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Ricordiamo che il calcolo dell'imponibile Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della paga base indicato in busta paga. Abbiamo quindi predisposto una tabella che consente di escludere, dal suddetto calcolo, il valore dell'ex indennità di contingenza: a tale scopo, occorre intervenire sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, selezionando la tabella **13110** dall'elenco delle tabelle contrattuali.

1.10) Ccni METALMECCANICI CONFIMI (136)

Segnaliamo che, secondo l'accordo di rinnovo del 28/10/2025, nel mese di febbraio 2026 deve essere trattenuta una quota di E. 25,00 ad ogni dipendente non iscritto alle organizzazioni sindacali firmatarie. Per effettuare la trattenuta è possibile utilizzare una delle voci di ritenuta sindacale disponibili (elenco voci fisse, 3.4 'Ritenute Sindacali').

Facciamo presente che è opportuno utilizzare una voce diversa da quella utilizzata per le "normali" ritenute effettuate ai dipendenti iscritti ad un sindacato, nel caso in cui si abbia necessità di distinguere le due tipologie di ritenute.

1.11) Ccni SERVIZI AUSILIARI (162)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 21/01/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1162**, alle seguenti decorrenze: **febbraio 2026** / marzo 2027 / dicembre 2027 / febbraio 2028 / dicembre 2028.

Con la busta paga del mese di febbraio, in caso di cessazione, viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da febbraio 2025 a gennaio 2026.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all'anno 2025, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2026. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Con effetto dal mese di febbraio 2026, è stata predisposta la gestione dell'elemento perequativo mensile regionale.

Il suddetto elemento è indicato sulla tabella **7162**, e viene riportato sulla voce **012**, indicata nella parte alta del cedolino. Per attivare l'erogazione è necessario agganciare la tabella 7162 sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle.

Facciamo presente che la voce 012 è descritta come "*Eccedenza paga base*": eventualmente è possibile personalizzare la descrizione di tale voce, utilizzando il servizio Accessori – Voci Personalizzate.

Precisiamo che, per determinare l'importo spettante, viene considerata la regione della sede lavorativa del dipendente. Se si preferisce fare riferimento alla "sede retributiva" (qualora quest'ultima risulti diversa dalla sede lavorativa), occorre indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della voce 012, impostandola sulle Voci Fisse.

Nel caso in cui l'elemento perequativo regionale fosse già stato inserito sulle Voci Fisse o sulle tabelle personalizzate, se si desidera utilizzare la gestione automatica sopra descritta, occorre annullare la voce o la tabella precedentemente utilizzata a tale scopo, effettuando una storicizzazione in data 1/02/2026.

1.12) Ccni ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI TERZO SETTORE (165)

Con effetto dal mese di febbraio 2026, è aumentato il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore, dovuto al fondo assistenza sanitaria integrativa, sulla base di quanto previsto nell'accordo del 23/01/2026.

Il contributo a carico del datore di lavoro passa da E. 11,50 a 13,00 ed il contributo a carico del lavoratore da E. 1,00 ad E. 2,00. Ricordiamo che, per attivare la suddetta contribuzione, occorre indicare la voce **578** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (in presenza della voce 578 viene elaborata anche la voce 57G).

1.13) Ccnl RADIOTELEVISIONI PRIVATE – AZIENDE MINORI (172)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 21/01/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1172** settore Televisione e **1672** settore Radio, alle seguenti decorrenze: **febbraio 2026** / gennaio 2027 / gennaio 2028.

Con la busta paga del mese di febbraio, viene automaticamente erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da ottobre 2020 a gennaio 2026 (il periodo non è indicato nel testo dell'accordo, riteniamo che tale periodo corrisponda a quello di carenza contrattuale).

L'importo complessivo delle tre tranches di Una-tantum è riportato sulla tabella 8172, agganciata automaticamente: sulla prima colonna è indicato l'importo del settore Televisivo e sulla seconda colonna quello del settore Radio.

Automaticamente viene applicata l'indennità prevista per il settore Televisivo; per applicare l'indennità del settore Radio è necessario indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della voce 041.

In caso di cessazione vengono automaticamente erogate anche la seconda e la terza tranche.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni precedenti, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2026. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

1.14) SETTORE EDILIZIA (036 / 050)

Con effetto dal mese di febbraio 2026, sono state aggiornate le tabelle **17238 / 17252**, relative alla retribuzione convenzionale per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Pavia (o ad altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).

2) ALTRE VARIAZIONI – FEBBRAIO 2026

2.1) FONDO TESORERIA – NUOVI OBBLIGHI

L'Inps, con la circolare n. 12 del 5/02/2026, ha fornito le indicazioni per l'applicazione delle nuove disposizioni relative al versamento del TFR al Fondo Tesoreria, introdotte dalla legge 30/12/2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026).

Di seguito, riepiloghiamo le nuove disposizioni relative all'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria:

- Dall'anno 2026, l'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria scatta anche per le aziende che raggiungono la media di 60 dipendenti nell'anno precedente (quindi nell'anno 2025 per il versamento da gennaio 2026). Il limite in questione diminuirà a 50 dipendenti dall'anno 2028 e a 40 dipendenti dall'anno 2032.
- Rimane in vigore la norma secondo la quale l'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria scatta anche qualora venga raggiunta la media di 50 dipendenti nell'anno di inizio dell'attività.
- Indipendentemente dalla condizione che dà luogo all'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria (media dell'anno precedente o media dell'anno di inizio dell'attività), le eventuali diminuzioni successive del numero di dipendenti non comportano la revoca del suddetto obbligo.

Il versamento del TFR al Fondo Tesoreria avviene su base mensile, secondo le stesse modalità previste in precedenza.

Per le sole aziende che rientrano nell'obbligo di versamento sulla base delle nuove disposizioni, il TFR relativo ai primi mesi dell'anno 2026 (almeno per i mesi di gennaio e febbraio, secondo quanto comunicato dall'Inps), può essere effettuato entro il 16/05/2026 (ossia il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, come indicato al punto 7 della circolare stessa), quindi entro la denuncia Uniemens relativa al mese di **aprile 2026**.

Per verificare se il numero medio dei dipendenti supera i limiti previsti, occorre utilizzare il programma '**MEDIATFR**' sulla procedura Stampe Accessorie (1.3 'Stampe di controllo' nell'elenco dei programmi disponibili).

Ricordiamo si tratta del programma rilasciato con l'aggiornamento di aprile 2007 Acred310, per gestire il versamento del TFR al Fondo Tesoreria, secondo le disposizioni in vigore dall'anno 2007.

Con il presente aggiornamento, sul programma '**MEDIATFR**' sono stati aggiornati i limiti da verificare per stabilire l'obbligo di versamento, tenendo conto dell'anno del quale si calcola la media (ossia l'anno precedente). L'anno in questione va indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura: per controllare l'obbligo di versamento dall'anno **2026**, quindi, occorre indicare '**01/01/2025**' nel campo Data Iniziale e '**31/12/2025**' nel campo Data Finale.

Il programma segnala le aziende che superano il limite previsto (**60** dipendenti nell'anno 2025), riportando un'apposita segnalazione, sulla stampa prodotta ('**media-TFR**'), per indicare l'obbligo di versamento.

Vengono segnalate anche le aziende che superano il limite di **50** dipendenti, qualora l'anno indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale corrisponda all'anno di inizio dell'attività. Per stabilire se si tratta dell'anno di inizio attività, viene considerata la data di attivazione dell'azienda, qualora sia stata indicata nel campo 'Data inizio' della sezione 'Attivazione dell'azienda', sul servizio Ditta – Azienda. Nel caso in cui si verifichi tale condizione, sulla stampa prodotta da '**MEDIATFR**' viene segnalato che il limite dimensionale è di 50 dipendenti.

Nei casi segnalati, occorre attivare l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria: a tale scopo, è necessario intervenire sul servizio 'Ditta – Abilitazione', barrando la casella 'Versamento quote TFR' nella sezione 'Fondo Tesoreria Inps'.

Precisiamo che si tratta della stessa casella utilizzata per attivare il Fondo Tesoreria dall'anno 2007.

Segnaliamo che, sulla denuncia Uniemens, sono previste le stesse causali per la gestione delle somme a debito e a credito relative al Fondo Tesoreria (quote Tfr da versare, anticipo e saldo Tfr da recuperare, ecc.), tra le aziende che rientrano nell'obbligo in vigore dal 2007 e quelle che rientrano nel nuovo obbligo previsto dal 2026.

Anticipiamo che, entro il mese di aprile 2026 predisporremo il versamento automatico delle quote di TFR arretrate relative al mese di gennaio (ed eventualmente anche di febbraio), tramite la nuova causale 'CF05' prevista, a tale scopo, dalla circolare Inps sopra citata.

2.2) INCENTIVO ASSUNZIONI Z.E.S. MEZZOGIORNO

È stata predisposta la gestione dell'incentivo contributivo previsto per le regioni che rientrano nelle zone economiche speciali per il Mezzogiorno, spettante in presenza delle condizioni indicate nella circolare Inps n. 10 del 03/02/2026.

Precisiamo che la verifica delle condizioni che danno diritto all'incentivo rimane a carico dell'Utente.

Qualora siano verificate le suddette condizioni, l'incentivo interessa le assunzioni a tempo indeterminato avvenute tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di soggetti che alla data di assunzione abbiano compiuto 35 anni, e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Sono esclusi dall'incentivo lavoratori domestici, apprendisti e lavoratori a chiamata.

L'incentivo deve essere applicato a partire dal mese di febbraio 2026, mentre gli arretrati (dal mese di assunzione fino al mese di gennaio 2026) devono essere recuperati entro il mese di aprile 2026.

L'incentivo consiste in un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, con l'esclusione del contributo destinato ai fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30% per la generalità dei dipendenti).

Come di consueto, restano escluse anche le eventuali misure compensative previste in presenza del Fondo Tesoreria o di un fondo previdenza complementare (corrispondenti generalmente allo 0,20% e 0,28%).

L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni: i dipendenti abilitati all'incentivo vengono perciò esclusi automaticamente dagli sgravi applicati in modo massivo (decontribuzione Sud, sgravio settore edile).

Sui dipendenti per i quali spetta l'esonero, il calcolo automatico dell'agevolazione viene attivato impostando il seguente codice nel campo 'Ulteriori Specifiche 1' del servizio Dipendente – Inquadramento:

- **106** – incentivo ZES Mezzogiorno ('EZES').

Il codice 106 deve essere attribuito effettuando una storicizzazione in data 1/02/2026.

Qualora nel campo 'Ulteriori specifiche 1' sia presente il codice relativo all'esonero lavoratrici madri (080/081), tale codice va spostato nel campo 'Ulteriori specifiche 2' (ricordiamo che l'esonero lavoratrici madri riguarda i contributi a carico del dipendente, quindi non è incompatibile con gli esoneri relativi ai contributi a carico del datore di lavoro).

Inoltre, occorre inserire il numero di protocollo della domanda di esonero (in quanto previsto sulla denuncia Uniemens), indicandolo nel campo 'Protocollo domanda esonero' sullo stesso servizio Dipendente – Inquadramento.

Alla data di decadenza dell'esonero, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente, inserendo una decorrenza futura, se tale modalità risulta più agevole. È consigliabile inserire anche una data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente con un'apposita tipologia definita sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), al fine di ottenere la segnalazione della decadenza dell'esonero.

Nel mese di decadenza dell'esonero occorre elaborare due buste paga (a meno che la decadenza non sia a fine mese), separando la parte iniziale del mese in cui spetta l'incentivo, da quella finale in cui non spetta.

L'incentivo è applicabile fino al 100% dei contributi sgravabili, entro un limite massimo mensile di E. 650,00.

Se necessario, è possibile indicare un diverso limite massimo mensile dell'esonero, nella misura prevista per il full-time, nel campo Importo Totale della voce **9BS**. In alternativa, è possibile indicare un limite massimo mensile che tenga conto anche dell'eventuale percentuale di part-time, nel campo Importo Unitario della voce **9BS**.

In caso di assunzione o cessazione nel mese, il limite mensile viene determinato moltiplicando il limite giornaliero (corrispondente al limite mensile diviso per 31) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza.

Il valore dell'esonero effettivamente spettante è riportato nel campo Importo Totale della voce **9BU**.

Tale valore corrisponde ai contributi sgravabili a carico del datore di lavoro, limitato al valore massimo mensile. Il valore dei contributi sgravabili è riportato nel campo Importo Unitario della voce **9BU**. Se necessario, è possibile "forzare" la percentuale dei contributi esclusi dall'esonero, indicandola nel campo Quantità della voce **9BU**.

Precisiamo che il contributo recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr (0,50%), viene considerato soggetto all'applicazione dell'esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi).

Sulla denuncia Uniemens, l'esonero viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale '**EZES**'.

Nella colonna 'Identificativo' viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero, rilevandolo dal servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, se non risulta presente il numero di protocollo, il campo 'Identificativo' della causale verrà valorizzato con il valore 'N'.

A seguito del presente aggiornamento, è possibile attivare anche il recupero dell'esonero arretrato: precisiamo, tuttavia, che non è chiaro come debba essere restituita la decontribuzione Sud eventualmente usufruita nello stesso periodo. Nel caso in cui si sia usufruito della decontribuzione Sud (per gli stessi soggetti che danno diritto all'esonero), consigliamo perciò di attendere i necessari chiarimenti da parte dell'Inps, prima di procedere al recupero dell'esonero arretrato (come precisato più avanti, il recupero può essere effettuato entro il mese di aprile 2026).

Per attivare il recupero automatico dell'esonero arretrato, occorre inserire la voce **9BV** sulle Variazioni Mensili, in corrispondenza dei soli soggetti interessati, indicando nel campo Quantità della voce il valore convenzionale '**1**'. Il recupero dell'esonero arretrato può essere effettuato nei mesi di febbraio / marzo / aprile 2026.

La voce **9BV** può essere selezionata dall'elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.2 'Incentivi'.

Il calcolo dell'esonero arretrato viene effettuato in relazione al periodo dalla data di assunzione a tempo indeterminato, fino al mese di gennaio 2026 (come indicato nella circolare Inps sopra citata).

Il valore complessivo dell'esonero arretrato viene riportato nel campo Importo Totale della voce **9BW**.

Nel mese in cui viene recuperato l'esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L'importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce **69R**, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l'esonero arretrato viene riportato nella sezione Info Causali, sempre con la causale **'EZES'**, dettagliato per singolo mese di competenza. Nella colonna 'Importo base' viene riportato l'imponibile Inps del mese di competenza (tale valore non deve essere indicato per l'esonero corrente). Nella colonna 'Identificativo' viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero, rilevandolo dal servizio Dipendente – Inquadramento.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il nuovo esonero viene gestito automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, riportandolo sul tipo retribuzione **'Y'**, con i nuovi codici agevolazione **'ZS'** (corrente) / **'ZP'** (arretrati). Per recuperare l'esonero arretrato, la voce 9BV deve essere attivata nel mese di marzo 2026, altrimenti viene rilasciata una segnalazione sulla stampa 'errori.AGRI' e gli arretrati devono essere inseriti manualmente indicando il codice agevolazione **'ZP'** (tipo retribuzione 'Y') sulla denuncia relativa al mese di marzo 2026.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l'esonero viene riportato sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi', indicandolo nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge', con il codice **'66'**.

Per recuperare l'esonero arretrato viene riportato sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi', nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge' il codice **'66'**. L'importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell'esonero arretrato, la procedura 'DMA-2: Generazione dati da archivio paghe' emette una segnalazione.

2.3) INCENTIVO AUTOIMPIEGO SETTORI STRATEGICI

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di dicembre 2025 Acred946, è stata rilasciata la gestione dell'esonero spettante in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a 35 anni, nei settori strategici ed alle condizioni indicate nella circolare Inps n. 147 del 27/11/2025.

Con l'elaborazione del mese di febbraio 2026 è possibile recuperare l'esonero relativo ai mesi pregressi.

Per attivare il calcolo dell'esonero arretrato, occorre inserire la voce **9AV** sulle Variazioni Mensili di febbraio, sui soli soggetti interessati, riportando nel campo Quantità della voce il valore convenzionale **'1'** (la voce 9AV può essere selezionata dall'elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.2 'Incentivi').

Il calcolo dell'esonero arretrato interessa il periodo dalla data di assunzione a tempo indeterminato, fino al mese di gennaio 2026. Come indicato nella circolare Inps sopra citata, non è possibile includere, tra gli arretrati, i mesi successivi a gennaio 2026. Il valore dell'esonero arretrato viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9AW.

Nel mese in cui viene recuperato l'esonero arretrato, viene anche reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nello stesso periodo. L'importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l'esonero arretrato viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale '**EA34**', dettagliato per singolo mese di competenza. Nella colonna 'Identificativo' viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero. Ricordiamo che il numero di protocollo va indicato nel campo '*Protocollo domanda esonero*', sul servizio Dipendente – Inquadramento (aggiornamento Acred946 sopra citato).

2.4) CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Ricordiamo che, con l'aggiornamento Acred950 del 03/02/2026, sono stati aggiornati i contributi relativi ai lavoratori domestici per l'anno di competenza 2026, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 9 del 3/02/2026.

Sull'elaborazione del mese di febbraio 2026, è possibile attivare il calcolo dei contributi arretrati, nel caso in cui le buste paga di gennaio siano state elaborate prima dell'aggiornamento Acred950. Per attivare il suddetto calcolo, occorre indicare la voce **459** sulle Voci Fisse, limitatamente ai soggetti interessati. La voce **459**, visibile nel dettaglio del cedolino, riporta il valore complessivo degli arretrati nel campo Importo Totale e la quota a carico del dipendente nel campo Importo Unitario. I contributi arretrati vengono sommati a quelli relativi al mese corrente (voce 569 valore complessivo, voce 570 quota a carico del lavoratore). Ricordiamo che la voce 570 è riportata sulla stampa del cedolino.

Tale recupero può essere attivato, eventualmente, anche per i dipendenti agganciati alla tabella contributiva 18018, in quanto per errore il valore del secondo scaglione era stato indicato di E. 2,11 anziché di E. 2,12 (data l'entità irrisoria della differenza, in questo caso lasciamo all'Utente la scelta di attivare o meno il recupero).

2.5) FLESSIBILITA' / BANCA ORE – NUOVA VOCE

Su richiesta, è stata predisposta la voce **24C**, tramite la quale è possibile includere, nella base di calcolo del TFR, la somma corrisposta a titolo di pagamento delle ore residue risultanti dalla gestione della flessibilità o della banca ore.

A tale scopo, dal mese di febbraio 2026 è sufficiente inserire la voce 24C sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, in aggiunta alla voce utilizzata per il pagamento delle ore residue, ossia una delle preesistenti voci 21M / 21N.

Precisiamo che le somme corrisposte tramite le voci 21M / 21N restano escluse dalla base di calcolo del Tfr, a meno che non venga indicata anche la nuova voce 24C come sopra indicato.

La voce 24C si trova nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.3.4 ('Flessibilità e banca ore').

2.6) CONTRIBUTI CONTRATTUALI – NUOVA OPZIONE

Su richiesta, è stata prevista una nuova opzione relativa al calcolo dei contributi contrattuali, effettuato tramite la preesistente voce **824**. Dal mese di febbraio 2026, sulla voce 824 è possibile calcolare il contributo in percentuale sull'imponibile previdenziale: a tale scopo, l'aliquota deve essere indicata nel campo Importo Unitario della voce.

Ricordiamo che, sulla denuncia Uniemens, la voce 824 viene riportata automaticamente con la causale 'W150', ma è possibile selezionare una diversa causale ('W460' / 'W020' / 'W030'), selezionando le apposite opzioni previste in corrispondenza della voce 824, nell'elenco delle Voci Fisse al paragrafo 3.2.6 'Contributi contrattuali'.

2.7) NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2026

Segnaliamo che, in data odierna, è stata pubblicata la circolare n. 2/E del 24/02/2026, nella quale sono state indicate le modalità di applicazione delle nuove agevolazioni fiscali previste dalla legge 30/12/2025 n. 199, ossia la "detassazione" degli aumenti retributivi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni.

Segnaliamo, innanzitutto, che la gestione delle suddette agevolazioni fiscali non potrà essere rilasciata in tempo utile per le buste paga relative al mese di febbraio, a causa dei tempi necessari per la loro implementazione. A tale riguardo facciamo presente che, fino ad oggi, non era stata fornita alcuna indicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate (neppure tramite Assosoftware) che consentisse di chiarire i numerosi e rilevanti dubbi sull'interpretazione delle novità normative (i dubbi in questione sono stati elencati nell'aggiornamento di gennaio 2026 Acred948). Di conseguenza, non è stato possibile "anticipare" la predisposizione delle nuove gestioni, in modo da velocizzarne il rilascio.

Inoltre occorre considerare che, secondo quanto indicato nella circolare 2/E sopra citata, la "detassazione" interessa tutti gli aumenti retributivi previsti dai rinnovi dei contratti nazionali occorsi da gennaio 2024 ad oggi, compresi gli aumenti già applicati negli anni 2024 e 2025 (per la sola parte erogata nel 2026). Ad una prima analisi, tale gestione riguarda oltre 100 CCNL tra quelli da noi gestiti ed aggiornati in automatico, fin dal primo mese di applicazione. Si tratta quindi di una gestione di entità rilevante, che richiede tempi congrui per poter essere predisposta e rilasciata.

Per i motivi sopra illustrati, la gestione delle nuove agevolazioni fiscali secondo le modalità indicate nella circolare 2/E, potrà essere rilasciata soltanto a partire dagli aggiornamenti relativi al mese di marzo 2026.

Nella circolare 2/E non vengono fornite indicazioni in merito ai tempi di applicazione delle nuove disposizioni: dal momento che le novità normative sono in vigore dal 1° gennaio 2026, riteniamo che le agevolazioni relative ai mesi precedenti (perlomeno gennaio e febbraio) potranno essere recuperate sul conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Per quanto riguarda i rapporti cessati nei mesi precedenti all'applicazione delle nuove agevolazioni, riteniamo che sarà possibile recuperare le agevolazioni spettanti tramite la dichiarazione precompilata; in ogni caso, prevederemo la possibilità di effettuare il conguaglio, qualora lo si ritenga opportuno, anche elaborando una busta paga successiva alla cessazione (considerando che il netto in busta risulterebbe a credito a causa della tassazione agevolata).

Resta inteso che, per la predisposizione ed il rilascio delle nuove agevolazioni, terremo conto di eventuali ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall'Agenzia delle Entrate, sia sui canali ufficiali che tramite Assosoftware.